

AVVOC. COH.
SINDACO
SEGR. GEN.
RESP. SERV. I. (CONT.)
ASS. SERV. CONTEN.
RESP. SERV. 5 LL.PP.
04/02/18 affisso

STUDIO LEGALE STEFANI'

Avv. Cristiano Stefani

Via Quintino Sella n°21 - 70121 Bari

Tel.: 080/521.40.10 fax: 080/523.37.17

e-mail: cristiano@studios Stefani.com

pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it

C O P I A

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - 1 - 2018-02-01 - 0006822

Prot. Generale n: 0006822

Data: 01/02/2018 Ora: 15.27

Classific.: A

TRIBUNALE DI BARI

ATTO DI CITAZIONE

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (c.f. 00830890729) in persona del presidente pro tempore dott. Emanuele Martinelli, nato a Bari il 28.10.1941, con sede in Modugno (BA) alla via' delle Dalie n. 5, elettivamente domiciliato in Bari alla via Quintino Sella n. 21 presso l'avv. Cristiano Stefani, (c.f. STFCST58E13A662L), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere comunicazioni alla pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it o a mezzo fax 080.5233717, espone quanto segue:

1) L'Ente istante è regolato dallo Statuto pubblicato sul B.U.R.P n. 85 del 21.06.2013, ed in base all'art. 1 delle norme statutarie ne fanno parte: l'Amministrazione Provinciale di Bari; il Comune di Bari; il Comune di Bitonto; il Comune di Giovinazzo; il Comune di Modugno; il Comune di Molfetta; la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; la Confindustria di Bari.

In base all'art. 6 il Consorzio persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

"L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 08-03-2007 n. 2, nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza.

Lo svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso".

In forza dell'art. 8 *"I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6 punti 3 e 4. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo".*

(v. doc. 1).

2) Di recente il Consorzio ed il Comune di Modugno sono stati interessati, e lo sono tuttora, da una disputa giudiziale che si è conclusa con sentenza del Consiglio di Stato n.

STUDIO LEGALE STEFANI'

Avv. Cristiano Stefani

Via Quintino Sella n°21 - 70121 Bari

Tel.: 080/521.40.10 fax: 080/523.37.17

e-mail: cristiano@studios Stefani.com

pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it

COPIA

TRIBUNALE DI BARI

ATTO DI CITAZIONE

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - 1 - 2018-02-01 - 0006822

Prot. Generale n: 0006822

Data: 01/02/2018 Ora: 15.27

Classific.: A

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (c.f. 00830890729) in persona del presidente pro tempore dott. Emanuele Martinelli, nato a Bari il 28.10.1941, con sede in Modugno (BA) alla via delle Dalie n. 5, elettivamente domiciliato in Bari alla via Quintino Sella n. 21 presso l'avv. Cristiano Stefani, (c.f. STFCST58E13A662L), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere comunicazioni alla pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it o a mezzo fax 080.5233717, espone quanto segue:

1) L'Ente istante è regolato dallo Statuto pubblicato sul B.U.R.P n. 85 del 21.06.2013, ed in base all'art. 1 delle norme statutarie ne fanno parte: l'Amministrazione Provinciale di Bari; il Comune di Bari; il Comune di Bitonto; il Comune di Giovinazzo; il Comune di Modugno; il Comune di Molfetta; la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; la Confindustria di Bari.

In base all'art. 6 il Consorzio persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

"L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 08-03-2007 n. 2, nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza.

Lo svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso".

In forza dell'art. 8 *"I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6 punti 3 e 4. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo".* (v. doc. 1).

2) Di recente il Consorzio ed il Comune di Modugno sono stati interessati, e lo sono tuttora, da una disputa giudiziale che si è conclusa con sentenza del Consiglio di Stato n.

STUDIO LEGALE STEFANI'

Avv. Cristiano Stefani

Via Quintino Sella n°21 - 70121 Bari

Tel.: 080/521.40.10 fax: 080/523.37.17

e-mail: cristiano@studiostefani.com

pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it

328 del 22.01.2014, per la quale attualmente pende la fase dell'ottemperanza dinanzi all'Ecc.mo Collegio.

In tale giudizio, nel corso della istruttoria, con ordinanza n. 3016 del 03.06.2016 il Collegio di secondo grado aveva disposto una perizia tecnica per verificare la consistenza della rete stradale consortile all'interno del territorio comunale di Modugno e la indicazione e quantificazione del suo eventuale utilizzo, a titolo di pubblico transito, da parte della collettività.

I verificatori avevano effettuato la determinazione della consistenza della rete stradale, misurando con precisione la lunghezza dei rami stradali relativi alla viabilità ordinaria - escluse strade provinciali e statali - interne al perimetro del Consorzio, all'interno dei confini comunali di Modugno, e ciò mediante uso di cartografia stradale fornita dal Comune e dal Consorzio.

A seguito di tali accertamenti il Giudice di appello aveva affermato che *"le conclusioni quindi hanno portato alla definizione della consistenza della rete stradale consortile nel territorio comunale di Modugno in complessivi Km. 41,8 e a suddividere l'utilizzo di tale rete da parte del pubblico transito al 41,41% degli spostamenti totali"*

Concludeva dunque ed affermava il Consiglio di Stato che "l'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione e va conseguentemente dichiarata la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 00349 del 22 gennaio 2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, e delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica, e a detto servizio dovrà contribuire finanziariamente il Comune (di Modugno) nella misura del 41,41%, ai sensi dell'art. 3 D.L.Gt. 1 settembre 1918 n. 1446, ovvero nella misura del pubblico transito così come accertato nella verifica". (doc. 2).

3) Sta di fatto, che nelle more del predetto contenzioso, e comunque in adempimento degli obblighi statutari, il Consorzio ha sempre provveduto ad anticipare i costi di manutenzione e gestione relativi al territorio di competenza dell'amministrazione comunale di Modugno, così come circoscritto nei dati acquisiti e non contestati nella sede

STUDIO LEGALE STEFANI'

Avv. Cristiano Stefani

Via Quintino Sella n°21 - 70121 Bari

Tel.: 080/521.40.10 fax: 080/523.37.17

e-mail: cristiano@studios Stefani.com

pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it

giudiziale di cui sopra, provvedendo a rendicontarli costantemente e regolarmente, come dimostra la copiosa corrispondenza intercorsa e che sarà prodotta nel presente giudizio.

Il Consorzio ha anche provveduto, costantemente ma inutilmente, a richiedere al Comune di Modugno il rimborso della quota di tali costi eccedente quella stabilita dal Consiglio di Stato per la misura del pubblico transito, in quanto non di spettanza del Consorzio ma imputabile al Comune in forza del ridetto art. 8 dello Statuto.

Infatti, l'assenza di una convenzione stipulata ai sensi della norma statutaria ha costretto il Consorzio a far fronte direttamente alle esigenze di un territorio vasto ed articolato come quello di competenza di Modugno, in base alla estensione territoriale dello stesso, ad onta del disinteresse manifestato dagli amministratori comunali, più volte sollecitati alla firma di un accordo che fosse esaustivo e pertinente.

Sulla base dei rendiconti trasmessi gli oneri anticipati ammontano ad € 2.592.671,12 per il periodo dal 2005 al 2016, calcolati già al netto della percentuale del ridetto pubblico transito, e quindi nella misura del 58,59%, come è stato da ultimo esplicitato anche nella racc.ar. a firma del sottoscritto procuratore e recapitata il 07.12.2017 (v. doc. 3).

4) Il Consorzio ha dunque diritto di ripetere dal Comune di Modugno le somme anticipate, e nel contempo l'Ente convenuto ha l'obbligo di stipulare la convenzione prevista dallo Statuto consortile.

5) Sussiste nel caso de quo la giurisdizione del Giudice ordinario che ricorre anche nei casi di controversia che attenga alla erogazione e/o ripetizione di un contributo pubblico (v. da ultimo anche Cons. Stato Sez. III, 31/10/2017, n. 5042). Quindi, a maggior ragione nella fattispecie che ci occupa, trattandosi di rapporti di natura privatistica.

Tanto premesso esso istante,

CITA

Il Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore nella sede di Modugno alla Piazza del Popolo n. 16, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Bari, sezione e giudice designandi, all'udienza del 31 maggio 2018, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. e a comparire a detta udienza, con avvertimento che la costituzione oltre il menzionato

termine implica la decadenza dei diritti di difesa di cui all'art. 167 c.p.c. e che si procederà, eventualmente anche in sua contumacia, e che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ex artt. 116 e 183 c.p.c, per ivi sentire e accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'on. Tribunale adito, disattesa ogni eventuale contraria deduzione ed eccezione:

- 1) In via principale, condannare per le causali di cui sopra il Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.592.671,12 oltre interessi fino al soddisfo;
- 2) In subordine, dichiarare l'obbligo del Comune di Modugno a stipulare la Convenzione ex art. 6 dello Statuto con il relativo obbligo di corrispondere il contributo annuale in ragione di almeno € 350.000,00;
- 3) Condannare altresì l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa. Esibisce i documenti indicati e come da indice.

In via istruttoria riserva ogni richiesta e precisazione nella sede delle memorie ex art. 183 VI co. cpc.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02 e s.m.i., si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 2.592.671,00.

Deve pertanto applicarsi il contributo unificato nella misura di € 1.686,00.

Bari, 19 gennaio 2018

Avv. Cristiano Stefani

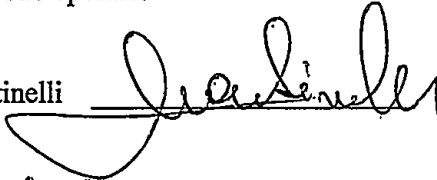


Mandato

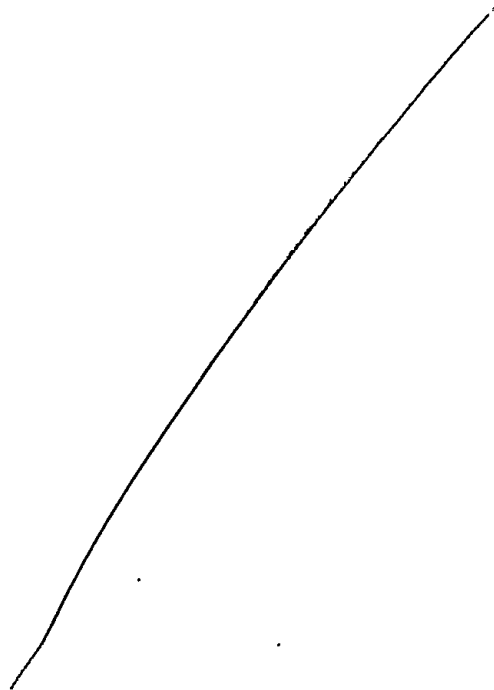
Delego a rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, nel presente giudizio, in ogni stato e grado e in tutte le sue fasi sia di cognizione che di esecuzione o di opposizione l'avv. Cristiano Stefani, con studio in Bari, alla via Quintino Sella n. 21, conferendogli ogni più ampio mandato, compreso quello di presentare motivi aggiunti, chiamare terzi in causa, conciliare, transigere e quietanzare, ed eleggendo domicilio nel suo studio. Avute le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n.196/2003, esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali.
Ratifico, sin d'ora, il suo operato.

Il Presidente

Dott. Emanuele Martinelli



E' autografa



STUDIO LEGALE STEFANI'

Avv. Cristiano Stefani

Via Quintino Sella n°21 - 70121 Bari

Tel.: 080/521.40.10 fax: 080/523.37.17

e-mail: cristiano@studios Stefani.com

pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it

Atto di Notifica

Istante l'avv. Cristiano Stefani nella qualità in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni presso la Corte di Appello di Bari ho notificato il sueseso atto a Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore nella sede in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16 ivi consegnandone copia a mani

*del Sig. Paolo Verde Aime
in persona - n. 16 01/02/18*

Dott. Fabrizio INGLETTO
Funzionario UNEP
Corte di Appello - Bari

29 GEN. 2018

Dott. Fabrizio INGLETTO
Funzionario UNEP
Corte di Appello - Bari

STUDIO LEGALE STEFANI
Avv. Cristiano Stefani
Via Manzoni n. 21 - 70122 Bari
Tel. e fax.: 080/521.40.10 - 080/523.37.17
e-mail: cristiano@studiostefani.com

TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE

Giudice Dott. Marseglia

R.G. 2259/18

Il sottoscritto avv. Cristiano Stefani (c.f. STFCST58E13A662L) che agisce quale procuratore e difensore del Consorzio ASI di Bari, (pec: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it), già in atti,

Premesso

che esso istante con il deposito della memoria ex art. 183 VI co cpc. n. 2 ha intenzione di richiedere una consulenza tecnico contabile al fine di verificare la esattezza dei conteggi del Consorzio finalizzati al recupero delle somme anticipate;

che a corredo di tale richiesta è opportuno allegare sin da ora tutta la documentazione giustificativa delle spese, che sia di supporto per il lavoro del nominando esperto;

che ognuno dei files da depositare attraverso il processo telematico supera il massimo del peso accettabile dalla busta di trasmissione, e che il termine scade il 03.09 p.v.,

CHIEDE

che la S.V. voglia autorizzare il deposito in cancelleria dei suddetti documenti attraverso supporto informatico.

Con osservanza.

Bari, 07 agosto 2018

Avv. Cristiano Stefani

*Il G.I.
letto l'istanza e visto l'att.
Ab-bis Comm. S. A.C. n. 173/2018, autorizza
il deposito in cancelleria dei documenti
richiesti attraverso supporto informatico.
Bari, 27/8/2018*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 27/08/18

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
CHIARA DAMIANI

IL GIUDICE
Dott. Giuseppe MARSEGLIA

STUDIO LEGALE STEFANI'
Avv. Cristiano Stefani
Via Manzoni n. 21 - 70122 Bari
Tel. e fax.: 080/521.40.10 - 080/523.37.17
e-mail:cristiano@studiostefani.com

TRIBUNALE DI BARI- I SEZ. CIVILE

Giudice dott. Marseglia R.G. 2259/18 ud. 15.11.2018

Memoria ex art. 183 n.2 VI co.cpc.

Per **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari**,
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Stefani,

attore

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina
Carlucci,

convenuto

Riportandosi ai precedenti scritti difensivi l'Ente procedente intende
avanzare le seguenti richieste.

A) In ordine alla prova documentale.

Va ribadito che il Consorzio ASI ha sempre costantemente
rendicontato le spese anticipate per il territorio di Modugno,
accompagnandole con la documentazione probatoria, come si evince
appunto dalla corrispondenza intercorsa ed allegata.

Con la presente memoria il Consorzio intende allegare in questa
sede anche tutta la documentazione attestante le spese per i servizi
a domanda collettiva anticipate dal 2005 al 2016 in vece del
Comune di Modugno.

Tuttavia, le dimensioni del carteggio non ne consentono l'invio
attraverso il deposito telematico, e pertanto a seguito di separata



istanza e specifica autorizzazione del Giudice si provvede ad effettuare il deposito in cancelleria di idoneo supporto informatico.

B) La consulenza tecnico contabile.

Tale documentazione sarà di supporto alla consulenza tecnico contabile di cui sin da ora si fa richiesta per accertare la esattezza dei conteggi effettuati dal Consorzio e delle conseguenti richieste di rimborso.

Al nominando esperto andranno posti, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti quesiti:

- 1) accerti il ctu la corrispondenza tra le somme richieste dal Consorzio ASI a titolo di rimborso per i servizi a domanda collettiva di cui all'art. 8 dello Statuto consortile e la documentazione giustificativa delle spese allegata agli atti di causa;
- 2) determini in ogni caso l'ammontare delle somme anticipate dal Consorzio ASI quale risulta dalla documentazione allegata in atti;
- 3) determini l'importo dovuto dal Comune di Modugno in ragione del 58,59% dell'intero.

C) In ordine alla convenzione ex art. 6 dello Statuto.

Acclarato l'obbligo per il Comune consorziato di stipulare la convenzione, la determinazione del contributo annuale sfugge a criteri puramente matematici, e pertanto l'importo richiesto in atti potrà essere determinato dal Giudice avendo riguardo alla quantità delle spese annuali anticipate e alla dimensione del territorio di competenza del Comune di Modugno all'interno dell'area consortile,



che risulta essere assai più grande di quello di altri comuni, come si evince dalla planimetria allegata non oggetto di contestazione.

Come parametro di riferimento si può considerare il contributo annuale di € 200.000,00 versato dal Comune di Bari, che occupa un territorio inferiore del 30% a quello del Comune di Modugno.

All'uopo si deposita copia della Convenzione di recente stipulata con il Comune di Bari, in uno alla predetta documentazione a mezzo del supporto informatico depositato in cancelleria.

Bari, 28 agosto 2018

avv. Cristiano Stefani



STUDIO LEGALE STEFANI'
Avv. Cristiano Stefani
Via Manzoni n. 21 - 70122 Bari
Tel. e fax.: 080/521.40.10 - 080/523.37.17
e-mail:cristiano@studios Stefani.com

TRIBUNALE DI BARI- I SEZ. CIVILE

Giudice dott. Marseglia R.G. 18363/17 ud. 15.11.2018

Memoria ex art. 183 n.1 VI co.cpc.

Per **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari**,
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Stefani,

attore

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina
Carlucci,

convenuto

Anche a seguito dell'avversa costituzione l'Ente procedente intende
precisare quanto segue.

A) In via preliminare sul presunto difetto di giurisdizione.

L'eccezione sollevata dal Comune convenuto è del tutto infondata ed
è frutto di una errata e fuorviante interpretazione degli antecedenti
di causa.

A tal proposito, non sfugga al Giudicante che la esposizione dei fatti
di cui all'atto introduttivo serve solo a semplificare l'accertamento
del buon diritto del Consorzio, ma non può prestare il fianco ad
alcun fraintendimento sulla natura e sul contenuto dell'azione
proposta.

Il Giudizio di ottemperanza tuttora pendente dinanzi al Consiglio di
Stato, dichiarato funzionalmente competente, è stata la naturale

conseguenza di una pronuncia di parziale illegittimità di un provvedimento amministrativo emesso dal Comune di Modugno, e del suo effetto conformativo.

Con la sentenza citata infatti il Collegio era giunto a stabilire quale fosse la quota di pertinenza dell'Ente comunale in ordine alla contribuzione delle spese in ragione del "pubblico transito", quota che a seguito degli esiti di uno studio effettuato dai verificatori incaricati era stata determinata nel 41,41% dell'intero.

Non vi è chi non veda che l'ottemperanza di una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato non può che essere chiesta dinanzi allo stesso Giudice.

Ma la questione posta dinanzi a codesto Tribunale è di ben altra natura ed attiene ad un obbligo di natura privatistica, che incombe al Comune di Modugno, così come a tutti gli altri enti consorziati, in virtù delle norme statutarie citate.

Come già detto chiaramente nell'atto introduttivo, in virtù degli artt. 6 e 8 dello Statuto Consortile i Comuni aderenti contribuiscono alle spese per i servizi a domanda collettiva in virtù di convenzioni da stipulare con il Consorzio, dalle quali non possono che scaturire obbligazioni di natura puramente privatistica.

Ciò riguarda sia l'obbligo per i consorziati di stipulare la convenzione con il Consorzio, che il diritto di questo di ripetere le somme anticipate per i servizi a domanda collettiva, soprattutto se in assenza di apposita convenzione.

Citiamo in proposito alcune interessanti pronunce del Giudice Amministrativo: "La giurisdizione si determina in base al criterio del cd. petitum sostanziale, ovvero con riferimento ai fatti materiali così come allegati da chi propone l'atto introduttivo del giudizio e alla intrinseca natura della posizione giuridica che in base ad essi si fa valere, individuata sulla base del tipo di protezione che ad essa l'ordinamento accorda" (Cons. Stato Sez. VI, 11/07/2017, n. 3418).

"La giurisdizione non si radica in base alla mutevole prospettazione formale del proprio interesse, fatta dal ricorrente, né sulla base del provvedimento richiesto al Giudice (annullamento, risarcimento, etc.), ma sulla base del criterio oggettivo del petitum sostanziale e della causa petendi e, cioè, della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio" (Cons. Stato Sez. III, 31/10/2017, n. 5042)

Ed infatti pronunce di merito hanno confermato questa "vocazione" privatistica dell'azione in esame.

"La controversia avente ad oggetto la richiesta di condanna dei consorziati, al pagamento pro quota, delle somme dovute dal Consorzio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, eseguite all'interno dell'area consortile, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario concernendo, la stessa, posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto tra le parti, ovvero le ragioni di credito fatte valere dal Consorzio". (Trib. Lecce Sez. II, 22/07/2016).

"L'obbligo di corrispondere gli oneri consortili trova la sua fonte nei servizi resi dal consorzio e rientra nel novero delle obbligazioni propter rem". (Trib. Roma ,Sez. V, 11/01/2016 - 3/12/2017 Repertorio).

Non v'è dubbio alcuno che nella fattispecie in esame si tratti di un'azione di adempimento contrattuale e di accertamento del debito, con conseguente obbligo di rimborso, che soggiace alla prescrizione decennale decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento.

**

B) Nel merito. Sull'inadempimento e l'inosservanza degli obblighi contrattuali/statutari.

Anche in ordine al merito del petitum e della causa petendi il Comune convenuto cerca di ingenerare confusione, insistendo nell'equivoco relativo al giudizio di ottemperanza innanzi citato.

A tal proposito **va innanzitutto contestata la eccezione relativa al presunto bis in idem**, poiché la domanda oggi proposta dal Consorzio è completamente diversa dall'altra pendente in sede giurisdizionale amministrativa.

Come anche riconosce lo stesso ente convenuto, la statuizione del Consiglio di Stato muove da questi presupposti: a) il territorio del Comune di Modugno all'interno dell'area consortile è stato determinato e circoscritto dalla perizia redatta dai verificatori, ed è quello che si vede quantificato e contornato nella planimetria

allegata che non è stata in alcun modo contestata; b) di tale area il 41,41% è classificabile come "di pubblico transito" come era stato acclarato nello studio fatto dai professionisti incaricati (anche questo non è oggetto di contestazione); quindi, in tale misura il Comune di Modugno doveva partecipare alle spese sostenute dal Consorzio per "garantire la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, e delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica".

Come si vede si tratta di un obbligo preciso, che è ben diverso da quello sul quale si fonda l'azione proposta dinanzi a codesto rispettabile Tribunale.

E valga il vero.

Il Consorzio una volta che sia stato quantificato il territorio del Comune di Modugno nell'area consortile, ha sempre chiesto e chiede la restituzione delle spese anticipate **per i servizi a domanda collettiva, in forza dell'art. 8 comma 2 dello Statuto**, così come è stato chiarito anche nella corrispondenza intercorsa e che è stata allegata all'atto introduttivo, o in altra che eventualmente sarà prodotta nella successiva memoria.

Naturalmente la percentuale di tale ripetizione è stata calcolata per differenza da quella prevista e stabilita per il "pubblico transito", ed ammonta al 58,59% dell'intero.

Va anche chiarito che le richieste del Consorzio retroagiscono nell'ambito della prescrizione ordinaria decennale dal momento del pagamento.

Va fatta anche una ulteriore precisazione sull'ammontare delle somme di cui si chiede il rimborso.

Il Consorzio ASI ha sempre costantemente rendicontato le spese anticipate per il territorio di Modugno, accompagnandole con la documentazione probatoria, ma vista la pervicace ostinazione del Comune convenuto non si sottrae all'obbligo di eventualmente richiedere una ctu contabile che accerti, sulla scorta della documentazione allegata, ed eventualmente acquisibile, il preciso ammontare del debito del Comune di Modugno.

Si aggiunga altresì che nella costituzione del convenuto nulla si contesta in ordine alla stipula della Convenzione, che dovrebbe essere più che un obbligo un atto dovuto.

Il Consorzio si fa carico di precisare che l'importo del contributo annuale richiesto, sia pure in via orientativa, scaturisce dalla considerazione della quantità del territorio di competenza del Comune di Modugno che risulta essere assai più grande di quello di altri comuni consorziati.

Oltre al fatto che la stessa somma è stata già richiesta nella corrispondenza allegata, ed era stata opportunamente motivata dalla parametrizzazione con la quantità di esborsi anticipati annualmente per i servizi a domanda collettiva.

Anche tale richiesta potrà essere oggetto di accertamento tecnico contabile nella espletanda ctu.

**

Si insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. in primis, accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Modugno di pagare al Consorzio ASI la somma di € 2.592.671,12 oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di rimborso ai sensi degli artt. 6 e 8 comma 2 dello Statuto Consortile, o di quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
2. in subordine, accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Modugno di stipulare la Convenzione ex art. 6 dello Statuto con il relativo obbligo di corrispondere il contributo annuale in ragione di almeno € 350.000,00;
3. in ogni caso, condannare il Comune di Modugno al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa.

Bari, 3 luglio 2018

avv. Cristiano Stefani